

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2010, n. 16.

Modifica deliberazione Giunta regionale 18 luglio 2008, n. 517 concernente: Approvazione delle «Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18.». Sostituzione allegato.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Enti Locali, Reti Territoriali Energetiche, Portuali, Aeroportuali e dei Rifiuti, di concerto con l'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45 che ha approvato il Piano Energetico;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed in particolare l'articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative), comma 3, in base al quale la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e tutte le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad Autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal soggetto istituzionale delegato dalla Regione stessa;

VISTA la legge regionale 23 novembre 2006, n. 18 recante "Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";

PRESO ATTO che le linee guida nazionali previste dal comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, , non sono state ancora approvate;

ATTESO che al fine di disciplinare in maniera uniforme il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 387/2003 la Giunta regionale ha approvato con deliberazione 18 luglio 2008, n. 517 le Linee guida per lo svolgimento del menzionato procedimento unico;

CONSIDERATO che le Linee guida, di cui alla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2008, necessitano di una rimodulazione ed aggiornamento in funzione dei recenti cambiamenti del quadro normativo nazionale;

ATTESO che per l'aggiornamento delle Linee guida è stata anche coinvolta l'Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO l'Allegato A1 "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18.", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di modificare la D.G.R. n. 517/2008 sostituendo l'Allegato A con l'Allegato A1;

ATTESO che la presente proposta di deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali ed istituzionali;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di modificare la D.G.R. n. 517 del 18 luglio 2008 sostituendo l'Allegato A con l'Allegato A1 "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La deliberazione verrà notificata alle Province del Lazio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A 1

“Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18.”.

Art. 1 Finalità

1. Lo scopo delle presenti Linee guida è quello di contribuire in maniera determinante al perseguimento degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali di diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica tramite un sistema semplificato di regole volte a chiarire le modalità e i termini per l'ottenimento dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Nelle more della emanazione delle Linee guida nazionali, previste dal comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, le presenti linee guida sono finalizzate ad esplicitare le modalità organizzative ed i riferimenti tecnici per l'esercizio delle funzioni amministrative che la legge regionale n. 18/06 ha conferito alle Province nell'ambito del procedimento necessario alla realizzazione degli interventi volti alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Art. 2 Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida, per le definizioni di “Fonti energetiche rinnovabili”, di “Impianti alimentati da fonti rinnovabili” e di “Procedimento unico” si rimanda a quelle previste dall'art. 2 D.Lgs n. 387/03 e dal DM Attività Produttive del 24/10/2005, da intendersi qui per integralmente riportate.

Art. 3 Ambito di applicazione.

1. La costruzione e l'esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile nonché le relative opere ed infrastrutture connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo non necessitano dell'autorizzazione unica gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

a) gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica con potenza fino a 20 kWp (Legge Finanziaria nazionale per il 2008);

b) gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica posti sopra le coperture di manufatti a destinazione agricola (meglio individuati come annessi agricoli dall'art. 5, comma 9, della legge regionale n. 8 del 17.03.2003 – i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti) e di edifici industriali o posizionati a terra all'interno di zone a destinazione “industriale”, classificate zone D dai vigenti piani urbanistici comunali ai sensi del D.M. 1444/68. Tali impianti sono, comunque, soggetti alla denuncia di inizio attività di cui al D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;

c) gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica con potenza compresa tra i 20 kWp e 200 kWp realizzati in zone classificate agricole dai piani urbanistici comunali, fatte salve le indicazioni stabilite nei "Criteri di Inserimento per gli Impianti Fotovoltaici", tenuto conto di quanto stabilito all'art. 12, comma 7 del D.Lgs 387/03. Tali impianti sono, comunque, soggetti alla denuncia di inizio attività prevista dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;

d) gli impianti alimentati a biomassa di origine agricola di potenza nominale non superiore ai 200 kWp (*art. 12 D.Lgs. 387/2003 Tabella A*);

e) gli impianti alimentati da Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas fino a 250 kWp (*art. 12 D.Lgs. 387/2003 Tabella A*);

f) gli impianti eolici di potenza nominale fino a 60 kWp (*art. 12 D.Lgs. 387/2003 Tabella A*);

g) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica fino a 100 kWp (*art. 12 D.Lgs. 387/2003 Tabella A*);

h) fatto salvo quanto previsto dall'art.26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con l'altezza complessiva non superiore a 1,5 mt. e diametro non superiore a 1 mt., nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.

In tal caso, fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Le disposizioni di cui al punto h) trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti e non possono in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale ed antisismica (*art.11 D.Lgs. 115/2008*).

Ai fini della conoscenza degli impianti realizzati sul territorio, i richiedenti dovranno trasmettere ai competenti Uffici provinciali copia della Dichiarazione di Inizio Attività, quando prevista.

Le Province provvedono a comunicare alla struttura competente in materia di VIA della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio l'ubicazione (anche in formato digitale) e la potenza degli impianti sottoposti ad autorizzazione unica, che non ricadono nelle procedure di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. n.152/2006.

3. Sono comunque sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 1 MWp (allegato IV, punto 2, lettera c) alla Parte II del decreto legislativo n.152/2006) ivi compresi gli impianti con moduli fotovoltaici ubicati su serre dedicate a coltivazioni agricole salvo quelle esistenti o autorizzate al momento della pubblicazione della presente delibera.

Art. 4 Criteri di inserimento generali.

1. Vengono prescritti i seguenti criteri con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo armonico ed un inserimento delle fonti energetiche rinnovabili rispettoso del territorio e delle vocazioni ambientali, economiche e sociali delle Province:

- a) coerenza con gli obiettivi nazionali così come definiti ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- b) coerenza con gli obiettivi regionali così come definiti nel Piano energetico regionale;
- c) adozione di scelte progettuali rivolte a massimizzare le economie di scala anche per l'individuazione del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa sia all'utilizzo di corridoi energetici preesistenti ovvero destinati a connettere produzioni o utenze diversificate;
- d) coinvolgimento delle realtà locali sin dalle prime fasi della pianificazione dei progetti, la comunicazione con le medesime realtà e le iniziative opportune per assicurare i maggiori benefici possibili per le comunità stesse;
- e) adozione di scelte progettuali che comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate e che siano fortemente collegate con le caratteristiche del territorio e garantiscano l'uso sostenibile delle risorse locali;
- f) valorizzazione dell'acqua calda prodotta negli impianti di cogenerazione e trigenerazione.

2. Costituisce, inoltre, un positivo elemento di valutazione ai fini della procedura di autorizzazione:

a) una buona progettazione degli impianti che viene comprovata con l'adesione del proponente ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS) e con il rispetto delle norme CEI relative ai "Sistemi di generazione";

b) una proposta progettuale che preveda delle soluzioni tecniche ed economiche di attenzione alle comunità locali assicurando eventualmente l'utilizzazione di professionalità locali già presenti o da formare con oneri a carico del proponente.

3. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ed eolici è considerata altamente critica nelle aree protette, di cui alla legge n.394/91 e alla L.R. n.29/97, nelle aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), fatta salva l'installazione di impianti fotovoltaici, per usi ed attività compatibili con le finalità delle aree stesse, di potenza non superiore a 200 kW e destinati all'autoconsumo o al servizio di scambio sul posto.

Parimenti, la realizzazione degli stessi impianti è considerata altamente critica, in quanto crea pregiudizio al paesaggio e alle visuali dai luoghi di pregio storico, nei beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.lgs n.42/2004, art.134, comma 1, lettera a), nei beni paesaggistici inerenti beni tutelati per legge (D.lgs n.42/2004, art.134, comma 1, lettera b), con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 9 del PTPR, e nei beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzati (D.lgs n.42/2004, art.134, comma 1, lettera c) e art.10 delle NTA del PTPR), nonché nelle zone limitrofe ai beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse

pubblico e ai centri storici, e nelle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni D.O.P., D.O.C., D.O.C.G.)

4. E' considerata una condizione critica la realizzazione di parchi eolici all'interno di aree di importanza avifaunistica (IBA), aree di nidificazione di grandi rapaci o altri uccelli rari, aree corridoio per l'avifauna migratoria interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali (valichi appenninici, zone umide, ecc.), nonché aree prossime ad ambienti utilizzati da popolazioni di chiroterteri.

5. La progettazione degli impianti fotovoltaici ed eolici deve limitare il consumo di suolo, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie in grado di massimizzare il rendimento energetico dell'impianto, e comunque privilegiare il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche per la realizzazione di impianti, e in particolare cave e miniere, aree industriali dismesse e siti di stoccaggio dismessi, siti contaminati non utilizzabili per attività agricole.

6. Gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a 200 kw sono costruiti a una distanza minima tra i generatori non inferiore ad 1 km.

Art. 5 Procedimento di Autorizzazione unica

Il procedimento di autorizzazione unica si articola nelle seguenti fasi:

- a) presentazione della domanda;
- b) apertura della Conferenza di Servizi;
- c) eventuale procedura di "Verifica di assoggettabilità" a V.I.A. e, ove richiesta, Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza;
- d) verifica della documentazione e dei pareri;
- e) autorizzazione unica.

a) presentazione della domanda

La domanda, volta all'ottenimento dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas), gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, deve essere redatta sulla base dello schema allegato.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. il progetto definitivo dell'impianto, comprensivo degli schemi di connessione alla rete elettrica e della individuazione del punto di connessione;
2. la documentazione attestante la situazione della disponibilità delle aree: diritti di proprietà, di superficie, accordi preliminari, contratti di affitto ovvero, nel caso di esproprio, il piano particellare di esproprio;
3. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con le modalità di rilievo del potenziale disponibile e dell'area interessata, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata. Per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche

anemometriche del sito con le modalità di rilievo effettuate e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

4. la relazione descrittiva dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione e dei criteri di inserimento sul territorio. Detta relazione mette altresì in evidenza eventuali interferenze con le aree del demanio ed eventuali interventi di tipo accessorio quali modifiche, adeguamento o costruzione di strade di accesso all'impianto;

5. l'analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;

6. il progetto di dismissione dell'impianto, comprensivo delle modalità di smaltimento del materiale utilizzato e del ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio;

7. lo studio preliminare ambientale necessario allo svolgimento della procedura di "Verifica di assoggettabilità" a V.I.A. (Screening), ove prevista dalla vigente normativa (D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4);

8. lo studio di impatto ambientale e la relazione per la valutazione d'incidenza nel caso di intervento sottoposto a Valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e/o Valutazione d'incidenza (VIC) nonché, ove prevista, la relazione paesaggistica;

9. per gli impianti per i quali è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, lo studio dell'impatto ambientale redatto secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia;

10. nelle zone di interesse paesaggistico e naturalistico sottoposte alle disposizioni del Codice dei beni culturali di cui agli articoli 136 e 142, la documentazione al fine dell'autorizzazione prevista agli articoli 146, e 159 del medesimo Codice, deve contenere anche lo studio di inserimento paesistico ai sensi della L.R. n. 24/98 e successive modificazioni. Nelle aree naturali protette, il nulla osta dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge n. 394/91 e dell'articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, è acquisito nell'ambito della conferenza dei servizi;

11. l'eventuale ricevuta di versamento relativa ai costi istruttori sostenuti dalla Provincia competente sulla base dei propri criteri;

12. l'eventuale richiesta di autorizzazione per attraversamenti, realizzazione di passi carrai e/o interferenze con la viabilità comunale/provinciale/statale ai sensi del D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione.

Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria ai fini della corretta valutazione degli interventi potrà essere richiesta dalla Provincia competente.

I progetti con i relativi allegati dovranno essere sottoscritti dai richiedenti e dai professionisti che li hanno redatti i quali dovranno attestare la conformità tra gli elaborati, apponendo su uno la dicitura "originale" e sugli altri la dicitura "copia conforme all'originale".

I progetti inviati per l'acquisizione del parere dovranno sempre essere accompagnati da una nota di trasmissione della Provincia competente.

b) apertura della Conferenza di Servizi

Alla ricezione della domanda, il Responsabile del procedimento indice la Conferenza di servizi nei termini di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03, convocando le Amministrazioni competenti ad esprimere i pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati ai sensi della vigente normativa ed inviando agli stessi copia conforme del progetto e la relativa documentazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono invitati:

- Il Richiedente
- La Regione;
- Il Comune;
- Il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali;
- il Ministero dell'Ambiente;
- L'Ente Parco;
- Il Ministero della difesa – Genio;
- L' Aeronautica militare;
- Marina militare;
- Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- L' Autorità bacino;
- Consorzio/i di bonifica;
- L' ASL ;
- L' ENEL o altra impresa di distribuzione dell'energia prodotta;
- Il Ministero delle Comunicazioni;
- ARPA Lazio;
- ENAC / ENAV.

La Conferenza di servizi è indetta per le singole tecnologie, sulla base delle specifiche tipologie di intervento (costruzione e/o ampliamento – ammodernamento e/o riattivazione), nell'ordine cronologico di acquisizione della domanda al protocollo provinciale.

Nel caso di domande con documentazione incompleta, gli Uffici provinciali sospendono l'iter di autorizzazione. La Conferenza dei servizi viene riconvocata al ricevimento della documentazione integrativa richiesta dai competenti uffici secondo l'ordine cronologico di acquisizione della stessa.

La Conferenza di Servizi è svolta secondo le procedure previste dalle Leggi 241/90 e 15/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Alla prima riunione della Conferenza dei servizi, gli Enti partecipanti richiedono l'eventuale documentazione ulteriormente necessaria alla espressione del loro parere. Le eventuali integrazioni alla documentazione devono pervenire al Responsabile del procedimento, a cura del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta effettuata dallo stesso Ufficio Responsabile della Procedura. Le integrazioni devono essere inoltrate anche all'Area VIA.

e) eventuale procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e, ove richiesta, Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza

Le procedura per la valutazione ambientale è svolta, in coerenza con le previsioni del D.Lgs. n.152/2006, nel corso della conferenza dei servizi, nei tempi e con le modalità compatibili con l'esigenza di definire il procedimento unico autorizzativo entro i centottanta giorni previsti dall'art. 12 del D. Lgs 387/03.

La domanda di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, in coerenza con le norme di cui al D.Lgs 152/06, è presentata a cura del richiedente e può essere richiesta anche antecedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il provvedimento finale verrà acquisito in sede di Conferenza dei servizi.

Nelle ipotesi di opere assoggettate a VIA, l'autorità competente ai sensi dell'art.25 comma 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, potrà indire una conferenza di servizi al fine di acquisire le determinazioni dei soggetti competenti in materia ambientale.

Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza dei servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima fermi restando i termini di cui all'art.14 ter, comma 4, della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) verifica della documentazione e dei pareri

La Conferenza di Servizi si conclude nei tempi di cui all'art. 12 D. Lgs n. 387/03 salvo i casi in cui sia richiesta la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Acquisito il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. o quello eventuale di Valutazione d'Impatto Ambientale, il Responsabile del procedimento convoca una ulteriore seduta della Conferenza nella quale le Amministrazioni interessate esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentate allo scopo delegato.

Il Responsabile del Procedimento, nel tentativo di addivenire ad una decisione condivisa, può convocare, anche con la presenza del richiedente, un tavolo integrativo di confronto tra le sole Amministrazioni interessate che hanno formulato pareri discordi su aspetti correlati del procedimento.

In caso di dissenso sorto nell'ambito della Conferenza, si applica la procedura di cui all'art. 12, comma 4, D.Lgs 387/03.

e) autorizzazione unica

Nei casi in cui le Amministrazioni locali abbiano individuato apposite aree da destinare alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la realizzazione degli stessi al di fuori delle zone programmate, comporta la variazione dello strumento urbanistico e la determinazione finale della Conferenza costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico comunale. Non è richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, quater, comma 3 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Sul provvedimento così espresso, si pronuncia entro 60 giorni il Consiglio comunale ai sensi del procedimento di cui al comma 2, art. 5 DPR 447 20 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, in quanto prevalenti, le disposizioni contenute nei PTP vigenti e nel PTPR adottato con DGR 556 del 25/7/2007 e DGR 1025 del 21/12/2007, nonché nei Piani d'assetto dei parchi, riserve e aree naturali protette statali e regionali.

A conclusione della Conferenza di servizi, l'Amministrazione procedente adotta il provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto con o senza le prescrizioni o esprime un diniego motivato. I relativi atti amministrativi sono comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni.

L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

L'autorizzazione unica determina anche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e sulla scorta di quanto previsto dalle presenti linee guida, le modalità con le quali il proponente assicura il rispetto dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto a seguito della dismissione dello stesso e con l'eventuale riutilizzo dei materiali.

L'autorizzazione unica costituisce titolo per l'esercizio dell'impianto e fissa il termine di inizio lavori.

Il provvedimento finale è trasmesso al richiedente, pubblicato sul sito informatico della Provincia e comunicato a tutte le Amministrazioni intervenute nel procedimento.

Qualora l'intervento proposto incida su Beni Culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei Beni Culturali, l'autorizzazione prevede l'obbligo di invio della dichiarazione di inizio lavori anche alla Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competente per territorio.

Art. 6 Applicabilità

Le presenti Linee guida sostituiscono integralmente le precedenti approvate con D.G.R. 18 luglio 2008, n. 517 e si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L..

Modulistica

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

Alla Provincia di

Oggetto: Domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, per la (1) e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse alimentato prevalentemente da fonte rinnovabile (2) sito in(3) di potenza nominale (4)kW.

Il/la sottoscritto/a nato a Provincia.....il..... residente nel Comune di..... Provincia..... Via..... n° C.A.P. Tel..... Fax..... E_mail.....

C.F.																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in qualità di :

- Proprietario**
- Legale Rappresentante di Società**avente sede legale in Via..... del Comune di..... Provincia.....
- Amministratore di** (Cognome e Nome/Ragione sociale)

C.F.																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni :**
 presso..... via.....n.....
 Comune.....prov..... C.A.P.....Tel.....
 Fax.....E_mail.....

CHIEDE

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il rilascio dell'Autorizzazione Unica per(1) e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica di potenza nominale prevista(4) KW. alimentato prevalentemente da fonte energetica rinnovabile (specificare quale tipo)(2) da ubicarsi nel Comune di.....Provincia.....loc.....distinto al:

- N.C.T. del Comune difoglio/i.....particella/e.....cat.....
 N.C.E.U. del Comune difoglio/i.....particella/e.....cat.....

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 di essere legittimato in quanto :

proprietario dell'immobile;

titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e gestione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs 387/03 per la durata minima di 20 (venti) anni, relativamente agli impianti fotovoltaici e 12 (dodici) anni, relativamente agli altri impianti;

legale rappresentante di società non in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

amministratore unico di

DICHIARA INOLTRE

che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.....
.....per la seguente attività:.....

In osservanza del DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03 si autorizza l'Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati personali.

Data

Il Richiedente

Il Progettista

.....

L'impresa Responsabile dei Lavori

.....

La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei sottoscrittori

(1) specificare se costruzione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione

(2) eolica, solare, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas

(3) comune e località

(4) indicare la potenza elettrica

Elenco elaborati e documentazione

ELABORATI

DESCRIZIONE	SIGLA	PRESENTE	N°PAGINE	N°COPIE	C.D.
DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI (ANTE E POST OPERAM)					
PROGETTO DEFINITIVO					
SCHEMA DELLA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA					
RELAZIONE DESCRITTIVA					
PROGETTO DI RIPRISTINO					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE					
STUDIO DI INSERIMENTO PAESISTICO					
SINTESI NON TECNICA DELL'IMPIANTO					
ANALISI DELLE RICADUTE SOCIO- OCCUPAZIONALI					
RELAZIONE SULL'IMPATTO ACUSTICO					

DOCUMENTAZIONE

DESCRIZIONE	SIGLA	PRESENTE	N°PAGINE	N°COPIE	C.D.
CERTIFICATO E MAPPA CATASTALE					
ATTO COMPROVANTE LA PROPRIETA'					
RICHIESTA DI PUBBLICA UTILITA'					
PERMESSO A COSTRUIRE O DIA					
ATTI SOCIETARI					

Data Il Richiedente


Il Progettista N° Iscrizione Albo.....


Provincia di

Criteri di Inserimento per gli Impianti Fotovoltaici


- per gli impianti fotovoltaici a terra, la superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, non può superare in ogni caso il 50% della superficie del fondo a disposizione (L.R. n. 24/98);
- per la realizzazione di impianti a terra in zone agricole, adozione di scelte progettuali che non prevedano ancoraggi in muratura della struttura di sostegno dei pannelli;
- nelle aree classificate come agricole nei vigenti piani urbanistici ove insistano impianti di colture realizzati con il contributo di risorse pubbliche, gli impianti possono essere costruiti nel rispetto degli impegni assunti in riferimento alla normativa di accesso ai finanziamenti;
- la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ed eolici è considerata altamente critica nelle aree protette, di cui alla legge n.394/91 e alla L.R. n.29/97, nelle aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), fatta salva l'installazione di impianti fotovoltaici, per usi ed attività compatibili con le finalità delle aree stesse, di potenza non superiore a 200 kW e destinati all'autoconsumo o al servizio di scambio sul posto. Parimenti, la realizzazione degli stessi impianti è considerata altamente critica, in quanto crea pregiudizio al paesaggio e alle visuali dai luoghi di pregio storico, nei beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.lgs n.42/2004, art.134, comma 1, lettera a), nei beni paesaggistici inerenti beni tutelati per legge (D.lgs n.42/2004, art.134, comma 1, lettera b), con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 9 del PTPR, e nei beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzati (D.lgs n.42/2004, art.134, comma 1, lettera c) e art.10 delle NTA del PTPR), nonché nelle zone limitrofe ai beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico e ai centri storici, e nelle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni D.O.P., D.O.C., D.O.C.G.);
- in caso di proroga degli incentivi in "conto energia" da parte del legislatore nazionale, o sulla base delle esigenze derivanti dall'eccessivo consumo di suolo agricolo, la Presidenza regionale, di concerto con le Direzioni Ambiente e Agricoltura, potrà definire percentuali massime di occupazione delle superfici agricole da parte di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. E' comunque considerata critica un'occupazione di suolo dei lotti in cui sono ubicati gli impianti fotovoltaici per una percentuale superiore al 2% della superficie agricola utilizzabile (SAU) del territorio comunale. Le limitazioni relative alla quota parte di superficie agricola utilizzabile, nonché alla distanza minima tra generatori fotovoltaici (1 Km) come prevista nell'art.4, sono da intendersi sia per i soggetti richiedenti impianti di nuova autorizzazione che per le richieste di autorizzazione già depositate presso le autorità ambientali, mentre per gli ampliamenti di impianti fotovoltaici già autorizzati, esclusivamente su superfici confinanti, tali criteri devono ritenersi come riferimento generale, da valutare caso per caso in sede di valutazione di impatto ambientale e/o di autorizzazione unica, evitando discostamenti sostanziali (massimo 10%) rispetto alle soglie sopra indicate. Le misure di mitigazione con barriere verdi individuate in sede di valutazione ambientale dall'autorità regionale competente alla VIA possono essere modificate in sede di autorizzazione unica, su specifica richiesta del soggetto proponente, nel caso in cui venga apportato un significativo miglioramento ambientale e paesaggistico e/o in caso di impianto di specie legate all'agricoltura e allo sviluppo di nuove coltivazioni arboree ed arbustive, fermo restando la profondità della fascia di mitigazione prescritta; in tal caso è anche possibile utilizzare per tali interventi di mitigazione i terreni confinanti al lotto di intervento, ed ampliare conseguentemente l'impianto fotovoltaico per una profondità comunque non superiore alla barriera verde (l'ampliamento può essere concesso solo se il generatore fotovoltaico era previsto nella stessa area anche in sede di presentazione di istanza di VIA).

DIAGRAMMA DI FLUSSO





PROCEDURA



ISTANZA

